

SIPEM SOS VENETO – ODV

Statuto

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza Social Support – Veneto ODV", in breve denominabile "SIPEM SOS VENETO – ODV". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione "SIPEM SOS VENETO - ODV" (di seguito denominata semplicemente Associazione) è articolazione di livello regionale dell'Associazione di volontariato "SIPEM Social Support Federazione" (di seguito denominata SIPEM SoS Federazione o Associazione nazionale) di cui adotta i principi e lo spirito.

L'Associazione regionale adotta nome, marchio e caratteri distintivi conformi della 'SIPEM SoS' seguito dal nome della regione di appartenenza.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede in via Borgo Moro 1, Sernaglia della Battaglia (TV).

L'organo di amministrazione, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune senza dover modificare lo statuto, nonché istituire sedi distaccate anche in altre località della Regione Veneto.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende perseguire finalità riguardanti l'ambito delle emergenze e degli eventi critici, individuali e collettivi:

- naturali (terremoti, eruzioni, maremoti, uragani, frane, valanghe, incendi e altre calamità);
- antropici o tecnologici (crolli di edifici, incidenti aerei, ferroviari e dei mezzi di trasporto, esplosioni ecc.);
- sociali (sommosse, disordini, rifugiati, guerre, attentati, incidenti del lavoro e della strada ecc.);
- sanitari (epidemie, pronto soccorso, vaccinazioni di massa ecc.),

sia in termini preventivi che di gestione e di intervento, per i singoli e le comunità.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco
- i) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

1. intervenire in situazioni di emergenze ed eventi critici, individuali e collettivi, naturali, antropici o tecnologici, sociali, sanitari che rendano necessario un intervento immediato ed integrato di sostegno in ambito psicologico rivolto alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, anche in ambito di Protezione Civile o con altre forze ed istituzioni deputate a tale fine, mediante la creazione di appositi organismi societari se necessario;
2. realizzare l'integrazione disciplinare, strutturale, organizzativa e funzionale tra le componenti istituzionali, associative e sociali coinvolte, a diverso titolo e specificità, nel campo delle emergenze e degli eventi critici operando congiuntamente per la razionalizzazione della rete dei servizi e degli interventi in materia;
3. collaborare con Ministeri, regioni, Aziende Sanitarie Locali e altri organismi ed istituzioni pubbliche, centrali e territoriali, per il perseguimento della tutela della salute;
4. realizzare interventi rivolti alla cura, prevenzione e recupero dei fenomeni di emergenza psicologica;
5. creare 'Nuclei Operativi Per l'Emergenza' (N.O.P.E.) composti da volontari psicologi, medici, assistenti sociali, educatori e altri operatori socio-sanitari, aggiornati e disponibili con prontezza in varie situazioni di emergenza e di eventi critici;
6. compiere azioni di promozione, prevenzione e cura della salute mentale in seguito a situazioni di emergenza e di eventi critici naturali o antropici rivolte ad individui e popolazioni interessati nonché ai soccorritori coinvolti nelle operazioni;
7. sviluppare possibili aree di applicazione della cultura dell'emergenza con particolare riferimento alle strutture scolastiche, sanitarie e socio-sanitarie;
8. promuovere l'informazione, la formazione e l'addestramento permanenti in materia di emergenze ed eventi critici attraverso appositi corsi di formazione ed aggiornamento annuali, anche accreditati ECM (Educazione Continua in Medicina), così come pure attraverso attività certificate dalla stessa associazione nonché mediante seminari, convegni, congressi relativi alla gestione delle emergenze e degli eventi critici;
9. promuovere l'efficacia e l'efficienza della rete di interventi e servizi in materia di emergenza e di eventi critici, anche in collaborazione con Facoltà universitarie italiane ed estere, Società scientifiche nazionali ed internazionali, organismi istituzionali, nonché altre Associazioni del mondo sociale, del volontariato e della Protezione Civile;
10. incentivare, in proprio o di concerto con le istituzioni ed anche attraverso i mezzi di comunicazione, iniziative di educazione dei cittadini concernenti l'emergenza e gli eventi critici;
11. concorrere allo sviluppo territoriale, nel rispetto dei fini e delle attività statutarie, anche in collaborazione con altri enti, agenzie, organizzazioni, istituzioni ed organi, sia pubblici che privati;
12. adempiere alle funzioni che le siano attribuite dalla Legge e dalla Pubblica Amministrazione.
- L'Associazione si propone di raggiungere i suoi fini anche mediante:
- a) sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;
 - b) attività expertise in materia di emergenza ed eventi critici, individuali e collettivi;
 - c) l'organizzazione di convegni e congressi locali, regionali, nazionali ed internazionali;
 - d) la costituzione di gruppi di studio e di cooperazione su problemi inerenti l'ambito delle emergenze e degli eventi critici, anche ai fini di affiancamento alle attività di Istituti, Enti, Società, Associazioni ecc., nazionali ed internazionali, operanti a diverso titolo e specificità nel medesimo ambito;
 - e) la pubblicazione e la diffusione di bollettini, atti scientifici, riviste ed altre iniziative editoriali, curandone in proprio o tramite accordi la produzione, riproduzione, diffusione ecc. ai propri aderenti, agli organismi con cui la SIPEM SoS collabora o è collegata, ed all'esterno della Società;
 - f) l'attivazione di iniziative di formazione ed addestramento mediante corsi rivolti a psicologi ed altri operatori impegnati o che intendono impegnarsi nel settore delle emergenze.
 - g) ogni altra iniziativa utile per realizzare i fini societari.

Per meglio realizzare le proprie finalità, l'associazione può collaborare con altri enti.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche o le organizzazioni di volontariato che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'organo di amministrazione in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L'associazione può attribuire particolari benemeritenze alle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione. La quota deve essere versata almeno 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere al Collegio dei Garanti entro 30 giorni e comunque all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo cartaceo o elettronico ed è spedita al recapito risultante dal libro degli associati nonchè affissa nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando 3 componenti l'organo amministrativo lo richiedano. In tali casi l'avviso di convocazione deve essere inviato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero dispari di membri variabile da 3 a 7, compreso il presidente, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità e comunque almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,

- elegge, nella sua prima riunione e tra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assume l'eventuale personale;
- istituisce gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione e alle Assemblee. Se non membri dell'organo di amministrazione o soci, si esprimono con voto consultivo;
- stila appositi regolamenti che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regolino gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Resta di competenza dell'assemblea il regolamento per il lavoro assembleare;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere)

Il presidente:

- rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario coadiuva il Presidente, redige i verbali dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, coadiuva gli organi competenti ai sensi del presente statuto nella tenuta dei relativi libri sociali.

Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile, predispone il bilancio e cura i rapporti con gli Istituti di credito.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 (Collegio dei Garanti)

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Il Collegio dura in carica 3 anni. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

In ogni caso è sempre consentito all'aderente il ricorso all'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di esclusione.

Art. 20 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata dall'organo di amministrazione;

ART. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dall'organo di amministrazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma singola e disgiunta del Presidente o del Tesoriere o del soggetto designato da apposita deliberazione dell'Assemblea degli aderenti.

ART. 22 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)

Ogni anno devono essere redatti, a cura dell'organo di amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile.

I bilanci decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il consuntivo è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione. E' depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 30 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 31 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33 (Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Data e luogo: 04/12/2021 Padova, via Adria 2